

**BANDO UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA**

**FAC SIMILE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA**

**PER CONTRIBUTI CONCESSI OLTRE AI 30.000 € - ART.29 DEL BANDO**

*(indicare la denominazione della banca o dell’istituto assicurativo)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Spett.le  **COMUNE DI PORDENONE**  - SEDE - |

Fideiussione n.

PREMESSO

* che in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(in seguito denominata per brevità “CONTRAENTE”) con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ha presentato al Comune di Pordenone (in seguito denominato per brevità “COMUNE”), domanda di contributo a valere sul:

BANDO “UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA” – Bando approvato con determinazione n.993 del 19/04/2019, da ultimo integrato e modificato con determinazione n.2707 del 06/11/2020

in relazione al progetto riguardante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* che alla medesima impresa, con provvedimento di concessione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stato concesso un contributo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere: euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), per la realizzazione dell’intervento oggetto di domanda di agevolazione;
* che l’articolo 29 del Bando approvato prevede che nel caso di finanziamenti superiori a € 30.000,00 vada costituita una fidejussione bancaria o assicurativa o istituti accreditati con validità fino al termine del vincolo di stabilità;
* che la fideiussione bancaria, assicurativa o istituti accreditati può essere prestata dalle banche e dalle imprese di assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348;
* che le fideiussioni prestate ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti del COMUNE, devono prevedere comunque l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
* che il CONTRAENTE ha concluso l’intervento finanziato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (corrisponde alla data dell’ultima fattura);
* l’importo totale dell’investimento realizzato è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* la spesa ammissibile riportata nell’allegato “Rendiconto delle spese” è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* il contributo che viene richiesto in erogazione è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

TUTTO CIO’ PREMESSO

la sottoscritta BANCA/SOCIETÀ (in seguito denominata per brevità “BANCA” O “SOCIETÀ”) con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iscritta all’Albo/elenco[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e per essa il/i funzionario/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si costituisce fideiussore nell’interesse e per conto del CONTRAENTE ed a favore del COMUNE, fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (indicare l’importo del contributo che viene richiesto in erogazione a saldo), oltre agli eventuali interessi, a garanzia della restituzione del contributo in caso di mancato rispetto del vincolo di stabilità degli interventi o in qualsiasi caso il relativo contributo dovessero venir revocati in tutto o in parte.

La sottoscritta BANCA/SOCIETÀ rappresentata come sopra:

1. si impegna solidalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in tutti i casi in cui il CONTRAENTE vi sia tenuto e, in particolare, nel caso di mancato rispetto degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all’art.34 del Bando e/o in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel Bando richiamato in premessa e nelle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunitari che disciplinano l’accesso al contributo indicato in premessa, a rifondere al COMUNE la somma erogata ed oggetto di revoca totale o parziale, nel limite di cui sopra, ed i relativi interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di escussione, formulata dal COMUNE via PEC, con specificazione dell’inadempienza riscontrata.

L’ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli interessi calcolati con le modalità di cui all’art.49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Al COMUNE non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della BANCA/SOCIETÀ, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE stesso si trovi in stato di scioglimento, di liquidazione ovvero sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;

1. precisa che la presente fideiussione ha validità fino a cinque anni dalla data di fine intervento (corrispondente alla data dell’ultima fattura);
2. lo svincolo della presente fidejussione avverrà dopo i 5 anni dalla data di fine intervento, mediante restituzione dell’originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria.

La garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio del COMUNE non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo ai sensi dell’art.33 del succitato Bando;

1. la garanzia deve essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del COMUNE di Pordenone;
2. il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, al COMUNE;
3. nel nome e in rappresentanza come sopra, presta e costituisce la presente fideiussione, con formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., ed in deroga all’art.1945 c.c., intendendo restare obbligato in solido con il CONTRAENTE beneficiario del contributo, e rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art.1957 c.c.;
4. le spese di registrazione del presente atto sono a carico della sottoscritta BANCA/SOCIETÀ;
5. per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro della provincia di presentazione della domanda.

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo e data  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| FIRMA BANCA / SOCIETA’  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FIRMA CONTRAENTE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Art.29 – Rendicontazione e liquidazione**

Il beneficiario, entro il termine di cui al precedente articolo 22, comma 1, lettera h, presenta la documentazione di rendicontazione e la domanda di pagamento a saldo esclusivamente tramite l’apposita piattaforma informatica predisposta per la presentazione delle istanze. Non sono ammesse trasmissioni via e-mail, cartacee, via pec o fax.

…. omissis

Nel caso in cui l’importo di finanziamento sia superiore a € 30.000,00 andrà costituita una fidejussione bancaria o assicurativa o istituti accreditati, che contenga in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, senza possibilità di eccezioni di sorta, in deroga all’art. 1945 C.C., a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione con validità fino al termine del vincolo di stabilità. Tale fidejussione sarà sopposta al vaglio del broker dell’Amministrazione Comunale.

**Art.33 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato:

a. al conseguimento di punteggi premiali giustificato dalla descrizione di iniziative che poi, salvo gravi e comprovati impedimenti, non vengano attuate;

b. la mancata attuazione di punti qualificanti della relazione tecnica che supporta la domanda di contributo;

c. ove emergano significativi scostamenti dal progetto che hanno determinato l’attribuzione di punteggi di merito in sede di valutazione, e l’evidenza del concreto svolgimento dell’attività di impresa per come apprezzabile dalla contabilità d’impresa e dalle dichiarazioni fiscali;

d. se i documenti di spesa hanno data precedente a quella del 26.03.2018;

e. nel caso di debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti, al mancato pagamento di due rate, consecutive o meno, da parte del debitore, ammesso alla rateazione;

f. sempre nel caso di debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti, laddove il debito non sia stato interamente estinto al più 30 giorni prima del diverso termine assegnato al Comune per la rendicontazione dell’intervento;

g. la mancata accettazione del contributo da manifestare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’approvazione della graduatoria e della concessione del contributo;

h. se il termine fissato per la rendicontazione delle spese o per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre invano;

i. qualora in sede di rendicontazione sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale dei contenuti o delle modalità di esecuzione;

j. se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all’articolo 35;

Si intende che il potere di revoca (e le conseguenti azioni di recupero) potrà essere esercitato fino alla permanenza del vincolo di destinazione.

**Art.34 – Obblighi e vincoli del beneficiario**

In linea con l’articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000, dalla data di conclusione dell’iniziativa (data ultima fattura) l’impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi, salvo eventuali deroghe per le imprese avviate da soggetti svantaggiati:

1. mantenere l’unità locale relativamente alla quale sono riferiti gli investimenti e viene richiesto il contributo all’interno dell’Area indicata nella domanda per cinque anni successivi dall’ultimazione dell’intervento;
2. mantenere la destinazione dei beni mobili interessati dagli incentivi per cinque anni.

Peraltro, beni mobili oggetto di incentivazione divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dalle iniziative ammesse ad incentivazione.

Il vincolo di destinazione per 5 anni, dalla data di ultimazione dell’intervento, sussiste anche per le assunzioni incentivate. E’ salva la possibilità che il lavoratore receda dal rapporto di lavoro. Del pari, è possibile che nei suoi confronti venga disposto un licenziamento per giusta causa. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire tutti gli elementi utili per la ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della riduzione/rideterminazione del contributo.

Per i servizi il vincolo di destinazione si intende assolto con la piena esecuzione delle prestazioni connesse.

Per l’intera durata del progetto e, quindi, per tutto il periodo di efficacia dei vincoli di destinazione, il beneficiario del contributo ha il dovere di informare gli utenti del beneficio ricevuto attraverso specifica indicazione che verrà indicata nel decreto di concessione secondo quanto stabilito con apposita determinazione dirigenziale dal Responsabile del procedimento in rapporto alla tipologia dell’iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

1. Indicare gli estremi di iscrizione al rispettivo albo/elenco:

   per le banche e istituti di credito, all’albo delle banche presso la Banca d’Italia;

   per le società di assicurazione, all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP [↑](#footnote-ref-1)